



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 71/17/CIR

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA ITALIANET S.R.L. E BT ITALIA S.P.A., AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. N. 259/03 E DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 226/15/CONS, IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL TRAFFICO RELATIVO A NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE A TARIFFAZIONE SPECIFICA 89X.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 giugno 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 e in particolare, l’art. 23;

VISTA la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante “*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*”;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS, del 28 giugno 2006, recante “*Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 226/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 449/16/CONS e in particolare l’art. 12, comma 7;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA l'istanza del 26 ottobre 2015, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 73701, con cui la società Italianet S.r.l. di seguito denominata ITALIA NET oppure IT NET, ha richiesto l'intervento dell'Autorità, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 259/03 e del *Regolamento* di cui alla delibera n. 226/15/CONS, nei confronti della società BT Italia S.p.A. di seguito denominata BT, in materia di remunerazione del traffico relativo a numerazioni non geografiche a tariffazione specifica 89X. In particolare ITALIA NET lamenta la mancata riscossione di somme illegittimamente sospese da BT per presunto traffico anomalo;

VISTA la nota del 2 novembre 2015, recante protocollo n. 74842, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche dell'Autorità, di seguito denominata Direzione, ha chiesto alla società istante, ai sensi dell'articolo 3 comma 6, del *Regolamento*, di integrare la documentazione inviando il contratto vigente tra le parti;

VISTA la nota di ITALIA NET del 3 novembre 2015, acquisita dall'Autorità in data 4 novembre 2015 al protocollo n. 74948, con cui la stessa ha trasmesso il contratto richiesto;

VISTA la comunicazione del 7 gennaio 2016, recante protocollo n. 478, con la quale la Direzione ha convocato le parti per il primo confronto presso la sede dell'Autorità in Napoli, contestualmente invitando la società BT al deposito delle proprie controdeduzioni entro i tempi previsti dal *Regolamento*;

VISTA la memoria difensiva di BT del 22 gennaio 2016, acquisita dall'Autorità in pari data al protocollo n. 3091;

SENTITE le parti nel corso delle udienze del 29 gennaio 2016 e del 1° luglio 2016, come da verbale redatto;

VISTA l'ulteriore memoria di ITALIA NET, anticipata in data 29 giugno 2016 per le vie brevi ed acquisita dall'Autorità in data 21 luglio 2016 al protocollo n. 40419;

VISTA la memoria conclusionale autorizzata di BT del 20 luglio 2016 acquisita dall'Autorità in data 21 luglio 2016 al protocollo n. 40209;

VISTA la nota del 20 ottobre 2016, recante protocollo n. 55509, con la quale l'Autorità ha richiesto informazioni alla società Telecom Italia S.p.A. di seguito denominata Telecom Italia, sulle numerazioni con codice 899, oggetto di lite, con evidenza delle fatture di BT sospese e delle comunicazioni a BT in ordine ai fenomeni fraudolenti che hanno giustificato – dal 2005 al 2006 – la sospensione dei crediti maturati per il traffico su tali codici, incluse eventuali pendenze davanti all'Autorità giudiziaria, con stato e grado del giudizio, ed infine copia del contratto vigente, nel periodo di tempo sopra evidenziato, tra Telecom Italia e BT Italia in relazione alla gestione delle frodi per chiamate verso NNG;

VISTA la nota del 5 dicembre 2016, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 62653, con cui Telecom Italia ha fornito gli elementi richiesti allegando la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

documentazione allo stato reperibile presso le proprie strutture e copia del contratto in essere - tra la stessa e gli OLO - disciplinante l'uso delle NNG con codice 89xy;

VISTE le note del 3 marzo 2017, acquisita dall'Autorità in data 6 marzo 2017 al protocollo n. 13367, e del 10 aprile 2017, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 25401, con cui IT NET ha di nuovo formalizzato la richiesta di decisione in ordine alla controversia di cui all'oggetto;

VISTA la nota del 4 maggio 2017, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 29753, con cui Telecom Italia ha fornito ulteriori precisazioni in relazione alla nota del 5 dicembre 2016, protocollo n. 62653;

VISTA la nota del 15 maggio 2017, acquisita dall'Autorità in data 16 maggio 2017 al protocollo n. 32061, con cui la società istante IT NET ha comunicato all'Autorità la rinuncia formale alla prosecuzione della presente controversia contestualmente chiedendone l'archiviazione;

VISTA la nota del 16 maggio 2017, acquisita in pari data dall'Autorità al protocollo n. 32244, con cui BT ha comunicato l'accettazione dell'atto di rinuncia di IT NET associandosi alla richiesta archiviazione;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 7, stabilisce che "*Laddove le parti rinuncino all'istanza, o raggiungano un accordo dopo la trasmissione degli atti alla Commissione, la controversia è archiviata con delibera della stessa*";

PRESO ATTO che, per effetto della comunicata rinuncia all'istanza da parte di ITALIA NET, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione dell'avviata controversia;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Italianet S.r.l. e BT Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del *Regolamento*.

Il presente provvedimento è notificato alle parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 12 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi